



Tribunale Ordinario di Massa

Volontaria Giurisdizione

VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA

R.G. 2387/2019

Oggi 7 luglio 2020 il Tribunale composto dai Giudici

Dott. Domenico Provenzano – Presidente

Dott. Ilario Ottobri – Giudice

Dott. Massimo Ginesi – Giudice On. Rel.

da corso a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83 Lett. H D.L. 18/2020 e succ. mod., dell'udienza fissata nella causa civile in epigrafe, mediante lettura delle note ritualmente depositate dal ricorrente, secondo quanto disposto con provvedimento del 30 maggio 2020

Preso atto che il convenuto non si è costituito, nonostante rituale notifica del ricorso e pedissequo provvedimento in data 11.3.2020 e del provvedimento di differimento udienza in data 16.6.2020

Rilevato che lo stesso ricorrente da atto che Luca Romanelli, amministratore del Condominio di Via [REDACTED] in Carrara, di cui chiede la revoca, risulta non essere più stato ritualmente nominato dal 4.7.2018, operando pertanto in regime di prorogatio


Ritenuto che non possa ravvisarsi la sussistenza dei presupposti di un intervento revocatorio nei confronti di soggetto che esercita poteri ridotti, in via interinale e senza essere espressione di alcuna maggioranza, i cui doveri sono strettamente circoscritti dall'art. 1130 comma VIII c.c., postulando "le gravi irregolarità" di cui all'art. 1129 commi XI e XII c.c. l'individuazione da parte del giudice di condotte che comportino un vulnus del rapporto fiduciario sotteso al contratto di mandato intercorrente fra amministratore e condomini, rapporto che – evidentemente – non può sussistere nei riguardi di soggetto che

agisca senza alcuna investitura da parte della assemblea (Trib. Palermo sez. II 9.11.2018, Trib. Roma sez. V 26.11.2018, Trib. Teramo 29.6.2016)

Ritenuto che inoltre che, ove l'amministratore non operi in virtù di espresso mandato assembleare e continui ad esercitare i propri poteri in virtù di proroga di fatto, sia facoltà dell'organo collegiale del condominio nominare in ogni momento soggetto che ne svolga i compiti e, ove l'assemblea non vi provveda e sussistano i requisiti di ampiezza del fabbricato previsti dall'art. 1129 comma I c.c., sia consentito a ciascun condomino proporre ricorso ai sensi dell'artt. 1105 c.c. per la nomina di amministratore

Ritenuto che tali circostanze conducano viepiù ad escludere l'intervento dell'autorità giudiziaria, che riveste carattere eccezionale, urgente e sostitutivo dell'attività assembleare (cass. 4696/2020), e - come tale - attesa la sua natura residuale rispetto alla autonomia contrattuale dei condomini, può darsi solo ove risulti provato che quest'ultima non riesca a trovare legittima estrinsecazione

P.Q.M.


Dichiara la contumacia del convenuto 

Respinge il ricorso

Nulla dispone in ordine alle spese, in assenza di attività difensiva del convenuto

IL Presidente

Domenico Provenzano



IL Giudice On.Est.

Massimo Ginesi



TRIBUNALE DI MASSA
Depositato in Cancelleria

Massa, li

28/7/20

